

Associazione Oratorio Santa Giusta V.M. Uta
Piazza Santa Giusta n. 9, Uta (CA)
Codice Fiscale 92181670925

Verbale dell'Assemblea Straordinaria

In data **19.03.2024**, alle ore **20.45** si è riunita presso la sede legale, l'Assemblea dell'Associazione Oratorio Santa Giusta V.M. Uta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 12, comma 6 e art. 11, lettera k) dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Maccioni Roberto, che, constatato che sono presenti n. **202** soci aventi diritto al voto su n. **395** soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione ai sensi dell'art. 12, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Orru' Silvia.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore e acquisizione della qualifica di APS, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di acquisire la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea *all'unanimità* delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore **22.05**

Il Presidente

Roberto Maccioni

Il segretario verbalizzante

Silvia Orru



Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Cagliari 2

Add. 26 MAR. 2024 Registrato al 240
Esatt. N. 3
Euro. 100 Avvisi
 IL DIRETTORE lee

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "ORATORIO SANTA GIUSTA V.M. UTA"

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, sede, natura giuridica e durata

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale "**Oratorio Santa Giusta V.M. Uta**" C.F. **92181670925** con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'artt. 35-36 Codice del terzo settore, con sede in Piazza Santa Giusta n. 9 in UTA (CA), essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera dell'Assemblea dei Soci, l'associazione di promozione sociale agisce: nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che disciplina gli Enti del Terzo Settore (E.T.S.), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "**Oratorio Santa Giusta V.M. Uta** Associazione di promozione sociale/Ente del Terzo Settore". L'Assunzione della nuova denominazione non comporterà motivo di modifica statutaria e sarà utilizzata in costanza di iscrizione al Runts.

L'utilizzo dell'acronimo APS/ETS è obbligatorio e potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 2 - Carattere dell'associazione

1. L'associazione non ha scopi di lucro, si ispira ai principi del Vangelo, è apartitica. Per conseguire le sue finalità, si ispira alla funzione e valore sociale dell'attività di promozione sociale e volontariato nel pieno rispetto della libertà e dignità umana degli associati. Gli Associati sono tenuti all'accettazione del presente Statuto e dei regolamenti approvati. L'Associazione potrà partecipare, nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo, quale socio, ad altri Enti ed Istituzioni aventi scopi identici o affini.

Art. 3 - Scopi statuari e modalità di perseguimento

1. L'associazione ha lo scopo generale di promuovere attività culturali e sociali valorizzando la dignità della persona umana.

2. L'Associazione si propone come scopi precipui di promuovere *il benessere dei giovani e delle loro famiglie, la tutela dei diritti dei minori e attività di prevenzione primaria, secondaria e terziarie rivolte ai minori e alle loro famiglie.*

Art. 4 - Attività

1. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione intende promuovere ogni attività ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei propri fini sociali e in particolare *promuovere la cultura, lo sport e l'ambiente, attraverso l'organizzazione e la promozione, diretta e indiretta, di attività ricreative, sportive e formative nei seguenti settori:*

- a) cultura, letteratura, arte, spettacolo, musica, cinema e teatro;
- b) formazione, educazione ed istruzione;
- c) sport e attività motorie in genere;
- d) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;
- e) orientamento al lavoro o alla creazione di impresa sociale;
- f) svolgimento di attività sportive, ricreative e ludiche quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo attività musicale e recitazione, l'organizzazione di giochi, hobbies, ricreazione e turismo sociale, laboratori di arti manuali, seminari, nonché la creazione di una biblioteca;
- g) volontariato sociale e attività di aggregazione sociale;
- h) attività socio-assistenziale nonché di assistenza psicologica e pedagogica a cittadini e nuclei familiari in difficoltà ad anziani, minori, disabili, persone socialmente e psichicamente deboli che necessitano di un aiuto concreto e solidale;
- i) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- l) tutela dei diritti dei soci, in generale, del cittadino.
- m) attività di consulenza, progettazione e coordinamento di servizi rivolti alla condizione dei minori e delle famiglie;
- n) attività di formazione degli operatori impegnati nei sistemi di servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie.

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività potrà promuovere ed organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri.

L'Associazione potrà compiere ogni attività ritenuta utile per il perseguimento dei fini sociali, da sola o in collaborazione con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

Si stabilisce il divieto per l'Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate nell'oggetto

dell'Associazione e da quelle ad esse direttamente connesse.

Nell'ambito delle proprie finalità statutarie l'Associazione può anche con la collaborazione e/o con il finanziamento degli enti locali, della Regione Sardegna, dello Stato, della Comunità Europea e degli altri enti pubblici funzionali:

- 1) organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate attività previste dallo Statuto;
- 2) costruire, attrezzare, gestire impianti e spazi per l'addestramento e la pratica dello sport e delle attività motorie in generale; spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e attività musicali; centri di incontro e di ricreazione, biblioteche, ludoteche, sale da ballo, strutture informative, formative e di ricerca;
- 3) stipulare accordi o aderire ad altre associazioni o comitati nazionali e/o internazionali;
- 4) promuovere e/o costituire associazioni, istituti e/o altri enti di carattere strumentale, per la gestione sul territorio a tutti i livelli di progetti in materia di associazionismo sociale e la realizzazione di specifici obiettivi, nonché per la gestione diretta di determinati servizi.

2. Tali attività possono essere svolte anche in forma economica, nei limiti previsti dalla legge. E' inoltre strutturata per gruppi di attività che godono di autonomia organizzativa e finanziaria.

3. Ogni gruppo s'impegna a partecipare alle spese di gestione e manutenzione dei locali che gli vengono assegnati per lo svolgimento delle attività sociali.

4. E' vietata, durante la vita dell'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dai volontari. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

6. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

7. Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

TITOLO II - ASSETTO ORGANIZZATIVO

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 5 - Organi

1. L'organizzazione dell'associazione è determinata dall'atto costitutivo e dal presente statuto, che si conformano al principio della distinzione tra organi di indirizzo, di gestione e di controllo.

2. Sono organi dell'associazione:

- a) *L'assemblea dei soci;*
- b) *Il presidente dell'associazione;*
- c) *Il consiglio direttivo;*
- d) *L'organo di controllo, qualora nominato;*
- e) *Il revisore unico o il collegio dei revisori dei conti, qualora nominato.*

Art. 6 - Durata in carica

1. Gli organi dell'associazione durano in carica tre anni e i loro componenti possono essere rieletti.

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - Ammissione dei soci

1. Sono soci le persone fisiche che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione e si siano iscritte mediante il versamento della quota annuale. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

2. Le domande di ammissione devono essere presentate ai singoli gruppi di attività e comunicate al Consiglio Direttivo che si pronuncia sull'istanza con delibera motivata da adottarsi entro 60 giorni, la deliberazione verrà poi comunicata agli interessati, come previsto dall'art 23 del CTS, e in caso di esito positivo, gli stessi verranno iscritti nel libro degli associati.

3. L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato

specificandone i motivi entro 60 giorni. Contro la decisione potrà essere presentato appello all'assemblea dei soci entro 60 giorni, quest'ultima prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

4. Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- a) - *fondatori*;
- b) - *effettivi*;
- c) - *benemeriti o onorari*.

Soci fondatori sono le persone fisiche e/o giuridiche che hanno dato vita all'Associazione stessa.

Soci effettivi sono le persone fisiche che partecipano attivamente alle attività sociali.

Soci benemeriti sono le persone fisiche e/o giuridiche che pur non rientrando nelle categorie precedenti abbiano reso particolari servizi utili allo sviluppo ed alla vita dell'Associazione, essi sono esentati dal pagamento della quota associativa.

4. Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dagli organi sociali, secondo le competenze statutarie.

2. I soci sono tenuti al solo pagamento delle quote associative nella misura stabilita dall'assemblea.

È comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

3. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

4. Tutti i soci godono del diritto di partecipare alle assemblee sociali, nonché dei diritti dell'elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto dei soci minori d'età dev'essere esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

Ogni socio potrà proporre al Consiglio direttivo un'attività da svolgere nei locali della

parrocchia, solo a seguito di adesione da parte del Consiglio, potrà richiedere la disponibilità dei locali, specificando il tipo e la durata dell'attività che s'intende svolgere. Fermo restando la discrezionalità del Parroco, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale, di destinare i locali predetti ad altra attività.

L'Associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività sociali, nonché la responsabilità civile verso terzi.

5. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dallo statuto. Gli associati possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo modalità e limiti stabiliti dal regolamento interno.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

1. *dimissioni scritte;*

2. *morosità nel pagamento della quota associativa entro 30 giorni dalla scadenza;*

3. *esclusione;*

4. *morte.*

2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

3. La perdita di qualità del socio viene deliberata dal consiglio direttivo. Nel caso della esclusione la delibera deve essere ratificata dalla prima assemblea utile.

Art. 10 - Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea dei soci è organo sovrano ed è composta da tutti i soci: fondatori, effettivi, benemeriti e onorari. Ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

1. Almeno una volta all'anno;

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

3. Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

4. Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

2. Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione, ne condividono le finalità e gli scopi e hanno contribuito alla prima costituzione del patrimonio dell'associazione.

3. Sono soci ordinari dell'associazione tutte le persone fisiche, o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, (come previsto dall'art. 35 c. 3 del CTS) che condividendo gli scopi dell'associazione, vi abbiano aderito.

4. Il consiglio direttivo può nominare membri onorari, persone ed enti, che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'associazione.

5. Gli associati sono tenuti all'accettazione del presente statuto.

6. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 11 - Competenze

1. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

2. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Discute ed approva il bilancio;
- b) Approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c) Definisce il programma generale annuale di attività;
- d) Procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- e) Procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- f) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- h) Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) Ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- j) Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- k) Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- l) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- m) Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- n) Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 - Procedure di convocazione e norme di funzionamento

1. Le riunioni dell'assemblea sono convocate almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente.
2. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera (o altro mezzo idoneo), inviata almeno dieci giorni prima della adunanza.
3. L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo creda necessario, ovvero qualora ne faccia domanda scritta agli amministratori almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
4. Ogni socio può rappresentare un altro socio.
5. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, fatto salvo le delibere riguardanti le cariche sociali che possono essere prese anche a maggioranza relativa. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo e in sua assenza dal vicepresidente del consiglio direttivo, oppure da chi ne fa le veci.
7. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
8. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

MR
S
AK

CAPO III - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - Composizione e nomina del consiglio direttivo

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undici, nominati inizialmente dall'atto costitutivo e successivamente eletti, tra i soci regolarmente iscritti, dall'assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero.
2. I consiglieri durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
4. Il consiglio elegge al suo interno un presidente e il vicepresidente.
5. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per procedere alla sostituzione.

Art. 14 - Poteri e funzioni del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli riservati dalla legge all'assemblea, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività dell'associazione.

2. In particolare provvede a:

- a) Approvare e deliberare sul regolamento interno;
- b) Deliberare circa l'accettazione delle domande di nuovi associati;
- c) Escludere il socio che ometta di versare per due anni il contributo associativo annuale;
- d) Predisporre il bilancio economico consuntivo e la relazione sociale;
- e) Predisporre il documento programmatico e la relativa previsione di spesa;
- f) Delibera in ordine al trasferimento ubicativo della sede legale dell'associazione nell'ambito del territorio provinciale.

NR

Art. 15 - Procedura di convocazione e norme di funzionamento

1. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

DS

2. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma (o altro mezzo equipollente) in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

AF

3. Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente o in assenza dal vicepresidente, oppure dal consigliere anziano e sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto espresso dal presidente.

5. Il consiglio direttivo dichiara decaduto il consigliere che non sia intervenuto senza giustificato motivo a due sedute consecutive dell'organo stesso e complessivamente a oltre la metà delle adunanze annue.

6. La cessazione della carica di un membro del consiglio direttivo può avvenire inoltre per decesso, dimissioni e per la perdita del requisito di socio.

7. Nel caso in cui dovesse venir meno la maggioranza dei componenti di nomina assembleare, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per procedere alla sostituzione.

8. Il consigliere che, in una determinata operazione, abbia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello dell'associazione deve darne notizia al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dei conti e deve inoltre astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

CAPO IV - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 - Poteri del presidente dell'associazione

1. Il presidente del consiglio direttivo ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti e svolge le seguenti funzioni:
- Convoca e presiede il consiglio direttivo, curando l'ordinato svolgersi dei lavori;
 - Convoca e presiede l'assemblea dei soci;
 - Coordina l'esecuzione delle delibere consiliari e dell'assemblea;
- Sovrintende al buon andamento della gestione amministrativa e sociale.
3. Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
4. Il presidente può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o categorie di atti ad altro consigliere.
5. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.

TITOLO III – ORGANO DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17 – Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 18 – Collegio dei revisori dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

TITOLO IV - RISORSE ECONOMICHE

Art. 19 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'associazione è vincolato al perseguimento degli scopi sociali.

2. Il patrimonio sociale è formato:

Dai conferimenti iniziali dei soci fondatori;

Dai beni mobili e immobili di cui è proprietaria o ricevuti in dotazione;

Da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni di qualsiasi genere.

3. I versamenti al patrimonio dell'associazione sono a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Il versamento non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi per nessun motivo e in nessun caso.

4. Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione

TITOLO V - IL BILANCIO

Art. 20 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali a favore delle attività istituzionali dell'Associazione. L'assemblea delibera anche sul programma delle attività del nuovo esercizio e sul relativo progetto finanziario.
5. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
6. Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.
7. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

HR

OS

AF

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 - Regolamento interno

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento della vita associativa, il consiglio direttivo potrà elaborare e deliberare apposito regolamento. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici/scientifici se verranno costituiti.

Art. 22 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'associazione, documentate e autorizzate dal consiglio direttivo.

Art. 23 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 24 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Letto e approvato in data.

Il Presidente dell'Assemblea

Roberto Mauroni

Il Vice Presidente dell'Assemblea

Francesco Deoni

Il Segretario dell'Assemblea

Silvia D'or

MR
OS
AF